

CARLO TOCCI

Direttore Generale


Istituto Nazionale delle Assicurazioni

21



COPIA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
INCARICATA DI ESAMINARE LE QUESTIONI CONCERNENTI
IL LAVORO ALL'ESTERO E LE RIASSICURAZIONI



Eccellenza,

I sottoscritti, componenti la Commissione nominata con Decreto Ministeriale 6 marzo 1914 per lo studio delle operazioni all'Estero da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, hanno l'onore di riferire all'E.V. sui lavori compiuti.

Ansitutto la Commissione ha deciso di esaminare separatamente l'argomento secondo che si tratti di operazioni dirette e di operazioni indirette (riassicurazioni attive e passive).

Sul primo argomento la Commissione ha riconosciuto in massima la convenienza che l'Istituto estenda il suo campo di azione all'estero; e ciò in relazione a diversi punti di vista: sotto il punto di vista tecnico per favorire un più ricco assortimento dei rischi, sotto quello finanziario per aumentare le disponibilità dell'Istituto; sotto quello morale per rafforzare i vincoli tra i nostri concittadini residenti all'estero e la patria.

La Commissione ha riconosciute che la Legge 4 aprile 1912 N° 305 che ha creato l'Istituto e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R.D. 5 agosto 1912 N° 939, non contengono alcuna disposi-

A S.E. il
Ministro di Agricoltura, Industria
e Commercio

ROMA



zione che faccia divieto di eseguire operazioni all'estero o che sia incompatibile con le operazioni stesse. Si può anzi osservare che lo statuto dell'Istituto con l'art. 12 stabilisce che il consiglio di Amministrazione possa conferire a enti o a privati la rappresentanza dell'Istituto nelle Colonie Italiane, nei paesi soggetti al protettorato o all'influenza italiana e nei centri di emigrazione italiana.

La Commissione, dopo maturo esame, ha ritenuto che in un primo momento all'Istituto convenga per ora estendere la sua azione nei grandi centri di emigrazione nei quali vivono numerosi cittadini italiani e l'assicurazione sulla vita non è molto praticata: e principalmente nei seguenti paesi: Argentina, Brasile, Uruguay, Egitto e Paesi d'Oriente. La condizione fondamentale però perchè l'Istituto possa istituire proprie rappresentanze in questi o in altri paesi è che dalle relative legislazioni non sia sottoposto ad una vigilanza incompatibile col suo carattere e che non sia imposto l'obbligo di costituire o impiegare la riserva matematica in modi diversi da quelli dell'art. 15 della legge, dovendo questo articolo intendersi applicabile a tutte le operazioni compiute dall'Istituto.

A tal fine la Commissione ha proceduto ad un esa-

me sommario delle legislazioni vigenti in taluni dei ricordati paesi, ma è venuta nella conclusione che, se alcune di queste legislazioni contengono disposizioni che impedirebbero ad un'impresa straniera di costituire la riserva matematica secondo la propria legge potrebbe avvenire che riferendosi tali disposizioni ad imprese anonime o mutue, per un Istituto di Stato qual'è l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non previste nelle dette leggi, i singoli governi consentano speciali condizioni di esercizio. Quindi la Commissione propone che siano interessati i rappresentanti del Governo Italiano nei paesi dove l'Istituto potrebbe incominciare ad operare a provocare dai governi di quei paesi l'indicazione delle condizioni secondo le quali l'Istituto potrebbe operare.

Risolta così la questione di massima, la Commissione si è proposta i seguenti quesiti:

1°) L'Istituto dovrà limitarsi ad assicurare nei paesi esteri i nostri connazionali o potrà anche assicurare anche altri cittadini?

2°) La garanzia dello Stato di cui all'art. 1° della legge aderisce anche alle polizze emesse all'estero sia su teste di nostri connazionali sia su teste di altri cittadini?

3°) quale organizzazione dovrà assumere l'Istituto per la raccolta e la gestione degli affari all'estero?

Sul primo quesito la Commissione ha ritenuto che l'Istituto possa e debba fare assicurazioni all'estero senza badare a nazionalità; così come in Italia; nessuna ragione giuridica o economica giustificerebbe una limitazione, che del resto, in pratica incontrerebbe difficoltà perchè come è noto in taluni casi specialmente per gli emigrati, l'accertamento della cittadinanza si presta a dubbi.

Per quanto riguarda la garanzia dello Stato, è sembrato a qualcuno dei sottoscritti che essa dovrebbe essere limitata agli affari compiuti nel Regno: questo perchè intanto quella garanzia fu data in quanto si è con l'istituzione del monopolio, privato l'assicurando della libera scelta dell'Istituto assicuratore: i precedenti parlamentari dimostrano appunto il fondamento di questa tesi. Ma è stato obiettato da altri che la garanzia dello Stato è concessa per legge per tutte le operazioni che fa l'Istituto; infatti l'art. 1 della legge dispone, SENZA ALCUNA DISTINZIONE, che le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto sono garantite dallo Stato. Si è inoltre osservato che la garanzia dello Stato si può ritenere abbia un'importanza puramente formale e, che il negare tale garanzia alle polizze emesse all'Estero renderebbe difficile, se non vana, l'opera di penetrazione dell'Istituto all'estero, perchè una

simile limitazione sarebbe sfruttata, come è facile comprendere dalle imprese concorrenti. La Commissione quindi si è accordata nel ritenere che la garanzia dello Stato aderisca anche alle polizze emesse all'Estero.

Infine la Commissione non ha creduto che rientri nei suoi poteri e nelle sue competenze la questione dell'organizzazione che l'Istituto potrà assumere nei paesi dove crederà opportuno di operare: l'organizzazione potrà essere diversa da Paese a Paese secondo le speciali condizioni di ciascuno e solo il Consiglio di Amministrazione, studiate tali condizioni sotto tutti gli aspetti, sarà in grado di decidere caso per caso. E' stato soltanto avvertita in via incidentale, l'opportunità che l'Istituto, almeno nei primi tempi limiti la sua azione all'Estero alle persone che vivono nei centri agglomerati.

Per le tariffe e per le condizioni di polizza la Commissione ritiene che debba lasciarsi al Consiglio di Amministrazione di determinarle caso per caso e che possa farsi a meno dell'approvazione mediante Decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri, sostituendo a questa forma solenne l'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Esaurita così la prima parte dei propri lavori la Commissione ha portato il proprio esame sulla seconda, quella cioè delle riassicurazioni passive ed attive.

Per quanto riguarda le riassicurazioni attive il problema rientra come caso particolare, in quello più generale delle operazioni dirette all'Estero, ma questo problema è collegato con quello delle riassicurazioni passive perchè, se da un lato sarebbe desiderabile che l'Istituto potesse limitarsi alle sole riassicurazioni attive, riuscendo così ad elevare di tanto il proprio pieno, cioè il limite massimo di rischio sopportabile in relazione alla composizione del proprio portafoglio, da rendere superflua la riassicurazione passiva dell'eccedenza oltre tale limite, è da tener presente d'altra parte che una simile soluzione in pratica sarebbe resa non consigliabile per queste ragioni:

1°) che per quanto possa elevarsi il pieno esisterebbe sempre un certo limite oltre il quale sarebbe imprudente il sottrarsi alla pratica della riassicurazione;

2°) che i trattati di riassicurazione di regola

si svolgono sulla base di scambi di rischi.

E' stato osservato che talune Compagnie, in generale americane, le quali operano in tutto il mondo ed hanno un cospicuo portafoglio, non riassicurano i propri rischi; ma è da considerare che, a parte che fra tali compagnie esistono, se non veri trattati di riassicurazione, speciali accordi, tali compagnie stabiliscono il limite massimo di somma assicurabile mentre l'Istituto Nazionale per il suo carattere monopolistico non potrebbe rifiutare di assumere in assicurazione somme anche considerevoli.

La Commissione ritiene perciò che all'Istituto convenga riassicurare una parte dei propri rischi presso solide imprese straniere: la legge ed il regolamento non contengono nessuna esplicita menzione a proposito di riassicurazioni; ma è da ritenere che una simile finzione, che è strettamente collegata col carattere e con l'ordinamento tecnico di un'impresa assicuratrice non possa essere vietata all'Istituto Nazionale. Rimane da esaminare se la legge o il regolamento contengono particolari disposizioni che limitino l'esercizio di questa funzione. La sola disposizione che possa far sorgere qualche dubbio è quella dell'art. 15 della legge, per la quale le riserve matematiche e ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto debbono essere investite in determinati modi. Qualcuno dei



sottoscritti ha espresso l'avviso che la disposizione dell'art. 15 debba intendersi applicata alla totalità dei rischi assunti dall'Istituto, compresi, cioè, quei li ceduti in riassicurazione, perchè al trattato di riassicurazione l'assicurato è perfettamente estraneo e la impresa assicuratrice deve rispondere di fronte all'assicurato per la totalità del rischio: di più la legge con la frase "disponibilità patrimoniale" vuole che nessuna parte del premio sfugga agli investimenti stabiliti dalla legge stessa: così interpretata la legge, la riassicurazione passiva sarebbe possibile solo quando l'impresa riassicuratrice possa costituire la riserva presso l'Istituto cessionario.

Si è pure ricordato che, per pratica costante del Ministero di Agricoltura il deposito dell'art. 145 del Codice di Commercio è eseguite sui premi al lordo di riassicurazioni. Altri invece ha espresso l'avviso che l'art. 15 della legge debba applicarsi solo alla riserva matematica depurata della parte relativa ai rischi ceduti in riassicurazione; poichè quando si parla di riserva matematica di un'impresa assicuratrice si deve intendere quella corrispondente al rischio a diretto carico dell'impresa medesima: e lo stesso modello di bilancio per le Società di assicurazione approvato con R.D. 9 gennaio 1887, a norma dell'art.177 del C. di Commercio impone alla Società di segnare nel passivo



l'ammontare della riserva matematica al netto delle riassicurazioni cedute. È stato osservato che nella pratica le imprese riassicuratrici consentono in generale che la riserva matematica sia costituita presso l'impresa cedente salvo poi a compensare i conti a fine di esercizio: quindi in ultima analisi la questione dell'interpretazione dell'art. 15 della legge perde di importanza. La Commissione però ha concluso esprimendo il parere che conviene che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni stipuli per ora contratti di riassicurazione solo presso quelle imprese per le quali la riserva matematica per la parte di rischio ceduta sia costituita presso l'Istituto a norma dell'art. 15 della legge: ed ha altresì espresso il voto che in una prossima riforma della legge sia aggiunta una disposizione per la quale le riassicurazioni siano regolate da norme deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

La Commissione infine ha esaminato se le riassicurazioni attive e passive debbano farsi dall'Istituto Nazionale sulla base dello scambio dei rischi fino a uguale copertura: ma è sembrato che in questa materia convenga lasciare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di regolarsi come meglio crede secondo le particolari esigenze del mercato internazionale delle assicurazioni e secondo la consistenza e composizione del portafoglio dell'Istituto: la sola raccomandazione che con

viene fare, per quanto intuitiva, è che sia sempre provvedute in modo che le riassicurazioni passive non eccedano quelle attive.

Nella speranza di aver esaurito convenientemente il mandato affidatoci, ringraziamo l'E.V. per l'onorifico incarico.

Fto Dott. Vincenzo Magaldi

Vincenzo Giuffrida - C. Tocchi - Antonio Virginio Munari
G. C. Maioni - Calamini segretario.